

**Deliberazione N. 56
in data 22.12.2008**

COPIA

COMUNE DI CONA

(Provincia di Venezia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza sessione straordinaria di I^a convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquota ICI – Anno 2009

L'anno duemilaotto (2008) addì 22 del mese di **dicembre** alle ore **19,00** nella residenza municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- | | | |
|-----|-------------|-------------|
| 1) | BERTO | ANNA |
| 2) | NECCHIO | FRANCO |
| 3) | BOTTIN | ANTONIO |
| 4) | PICELLO | GIACOMO |
| 5) | D'ANGELO | IOSE' |
| 6) | GABAN | ANTONELLO |
| 7) | COPELLINO | LIVIA |
| 8) | ALBIERO | MARIO |
| 9) | BERTO | ALBERTO |
| 10) | BENAGLIA | BRUNO |
| 11) | BULLO | ITALO |
| 12) | FINOTELLO | GUGLIELMINO |
| 13) | MILANI | GABRIELE |
| 14) | MAROCCO | EMILY |
| 15) | CORTELLAZZO | MAURO |
| 16) | CURTO | ROBERTO |
| 17) | PINTON | ENZO |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	

Partecipa all'adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.

La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D'Angelo, Copellino e Milani invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Si dà atto che i presenti sono ora n. 13 in quanto è uscito il Cons. Copellino, presente all'appello iniziale.

Il Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. n. 9 in data 16.02.2008, esecutiva, con la quale sono state stabilite per l'anno 2008 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura:

- Aliquota del 5,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e per le relative pertinenze così come individuate dal regolamento comunale in vigore;
- Aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili (altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili);

Visto che l'art. 6 del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, prevede che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Considerato che l'art. 8 del Decreto anzidetto, prevede la detrazione di Lire 200.000 all'anno dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con facoltà per il Comune di elevarla fino a Lire 500.000 o di ridurre l'imposta dovuta fino al 50%;

Accertato che il comma 48 dell'art. 3 della legge n. 662/96 ha rivalutato, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5 % le rendite catastali urbane ai fini dell'I.C.I., mentre il comma 51 dello stesso articolo ha rivalutato del 25% i redditi dominicali ai medesimi fini;

Visto il D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, che prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto;

Visto che tale esclusione non si applica per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua comunque ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/92;

Preso atto che l'esclusione dal pagamento dell'imposta prevista dal D.L. n. 93/2008 si estende ad una sola pertinenza dell'abitazione principale ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, anche se posseduta in quota;

Considerato che il minor gettito che deriva dall'applicazione dell'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è rimborsato dallo Stato ai singoli Comuni;

Visto l'andamento ad oggi delle entrate ICI per l'anno 2008 ed il primo rimborso effettuato dallo Stato del minor gettito 2008 sulle abitazioni principali;

Visti i ripetuti tagli delle ultime leggi finanziarie statali che hanno ridotto le risorse a disposizione, necessarie per garantire la fornitura dei molteplici servizi attualmente erogati dagli enti locali;

Preso atto della necessità di garantire l'equilibrio generale di bilancio, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese;

Dato atto che il D.L. n. 93/2008 e il D.L. n. 112/2008, entrambi successivamente convertiti in Legge, prevedono il blocco degli aumenti dei tributi locali (tranne la Tarsu);

Ritenuto quindi di fissare per l'anno 2009 le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria per tutte le seguenti tipologie di immobili: - terreni agricoli - aree fabbricabili - altri fabbricati	6,5 per mille
Aliquota per gli immobili non rientranti nell'esclusione prevista dal D.L. n. 93/2008, posseduti a titolo di abitazione principale e per la relativa pertinenza così come individuata dal regolamento comunale in vigore,	5,8 per mille

Ritenuto di prevedere le seguenti detrazioni:

- detrazione per l'abitazione principale : € 103,30 per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 (con innalzamento ad € 250,00 per quelle abitazioni adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dove il soggetto passivo abbia nel proprio nucleo familiare la presenza di persone invalide, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata da competente commissione sanitaria);

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che modificando l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare l'aliquota ICI a partire dal 1 gennaio 2007;

Visto il vigente regolamento dell'I.C.I.;

Con 11 voti favorevoli e 2 voti contrari (Milani, Pinton) espressi in forma palese, essendo 13 i presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di prendere atto del D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, che prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto;

2) Di dare atto che tale esclusione si applica ad una sola pertinenza dell'abitazione principale, anche se posseduta in quota, come da previsione regolamentare;

3) Di dare atto che tale esclusione non si applica per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua comunque ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/92

4) Di prevedere quindi per l'anno 2009 le seguenti aliquote ICI:

Aliquota ordinaria per tutte le seguenti tipologie di immobili: - terreni agricoli - aree fabbricabili - altri fabbricati	6,5 per mille
Aliquota per gli immobili non rientranti nell'esclusione prevista dal D.L. n. 93/2008, posseduti a titolo di abitazione principale e per la relativa pertinenza così come individuata dal regolamento comunale in vigore	5,8 per mille

5) Di prevedere la seguente detrazione per quelle tipologie di abitazioni principali sottoposte all'imposta: € 103,30 con innalzamento ad € 250,00 quando il soggetto passivo abbia nel proprio nucleo familiare la presenza di persone invalide, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata da competente commissione sanitaria;

6) Di dare atto quindi che le aliquote dell'ICI per l'anno 2009 non sono state aumentate;

7) Di dare atto che la minore imposta, certificata dal Comune, che deriva dall'applicazione del D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge n. 126/2008, è rimborsata dallo Stato;

8) Di prevedere per l'anno 2009, una entrata complessiva pari a € 670.000,00, determinata sommando al gettito dell'ICI che verrà incassato direttamente dal Comune il rimborso dello Stato previsto a seguito dell'esclusione dal pagamento dell'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ;

9) Di inviare copia del presente provvedimento alla Soc. Equitalia Polis Spa - Concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Cona - per i provvedimenti di competenza;

10) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan per l'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento.

Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero Perinato in ordine alla regolarità contabile.

Con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4° T.U. 267/2000 con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Milani, Pinton).